



Istituto Superiore "S. Calvino - G. B. Amico" Istituto Tecnico e Professionale

Sede Legale: Via San Michele, 2 - 91100 Trapani | C.M.: TPIS028009 | C.F.: 80004590818

Telefoni: 0923.21016 - 0923.533522 | Fax: 0923.533430

Sito Web: www.iscalvinoamico.gov.it | E-mail: tpis028009@istruzione.it | PEC: tpis028009@pec.istruzione.it

I.T.E. "S. Calvino" - Via San Michele, 2 - Trapani - Tel. 0923.21949 Fax: 0923.28546
C.M.: TPTD02801G (diurno) - TPTD028511 (serale)

I.T.T. "G.B. Amico" - Via Salemi, 49 - Trapani - Tel. 0923.533522 - Fax: 0923.533430 - C.M.: TPTL028012

I.P.S.I.A. "Monteleone" - Via Socrate, 23 - Trapani - Tel. 0923.533371 - Fax: 0923.524003 - C.M.: TPRI028011

Prot. n. 10438/2.2

Trapani 15/12/2016

ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ISTITUTO
AI SITO WEB UST TRAPANI
AI SITO WEB USR SICILIA
A TUTTI GLI I.I.S.S. DELLA REGIONE SICILIANA

Oggetto: Bando per l'individuazione di personale docente per la classe di concorso A007 "Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria"

Premessa: il Dirigente Scolastico procede al reclutamento del personale docente per i posti eventualmente residuati relativi alla classe di concorso A007 "Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria", dopo aver consultato sia le graduatorie di terza fascia degli istituti vicini sia le graduatorie di seconda e terza fascia di altra provincia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la Legge 15/03/1997, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa;
VISTO il CCNL del Comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTO il D.P.R. n. 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.M. n. 131 del 13/06/2007 in materia di Regolamento supplenze;
VISTA la Nota MIUR n. 24306 del 1 settembre 2016, riportante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze;
VISTO il D.P.R. n. 19 del 14/02/2016;
VISTO l'organico di diritto assegnato all'I.I.S. "S. Calvino-G.B. Amico" in cui risultano n.3 ore attribuite, presso la sede dell'ITT "G.B. Amico", alla classe di concorso A007 per l'a.s. 2016/17;
VISTA la mancanza di graduatoria provinciale ad esaurimento della classe di concorso A007 dalla quale poter attingere per la nomina;
VISTA la graduatoria d'istituto e delle scuole viciniori della provincia di Trapani degli aspiranti a supplenza per l'insegnamento della medesima classe di concorso;
PRESO ATTO della mancanza di graduatorie d'istituto e delle scuole viciniori della provincia di Trapani degli aspiranti a supplenza per l'insegnamento della medesima classe di concorso;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di n. 1 contraente cui conferire eventuale contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2016/2017.

DECRETA

Articolo 1

(Indizione di selezione)

E' indetta una selezione, riservata al personale in possesso di:

- Diploma di Accademia di belle arti, purché congiunta a diploma di maturità d'arte applicata o diploma di magistero conseguiti in una delle sezioni di: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria / Ovvero: purché congiunto a: diploma di tecnico della cinematografia e della televisione della corrispondente specializzazione o diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o di grafica pubblicitaria, o di grafica pubblicitaria e della fotografia;
- Diploma di istituto superiore per le industrie artistiche, purché congiunta a diploma di maturità d'arte applicata o diploma di magistero conseguiti in una delle sezioni di: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria / Ovvero: purché congiunto a: diploma di tecnico della cinematografia e della televisione della corrispondente specializzazione o diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o di grafica pubblicitaria, o di grafica pubblicitaria e della fotografia;
- Laurea in architettura, purché congiunto a: diploma di tecnico della cinematografia e della televisione della corrispondente specializzazione o diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o di grafica pubblicitaria, o di grafica pubblicitaria e della fotografia / Ovvero: purché congiunta a diploma di maturità d'arte applicata o diploma di magistero conseguiti in una delle sezioni di: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria;

per un contratto a tempo determinato per n.3 ore settimanali di lezione, al fine di ottenere l'incarico per l'A.S. 2016/17, su posto disponibile presso l'I.S. "S.Calvino-G.B.amico", sede ITT "G.B. Amico" di Trapani, per svolgere attività di insegnamento nelle seguenti materie: Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria

Articolo 2

(Requisiti di ammissione e presentazione delle domande)

E' ammesso a partecipare alla selezione di cui all'art.1 il personale che:

- a) alla data di scadenza del presente bando abbia conseguito la laurea ed il titolo professionale prescritto;
- b) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- c) godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale;
- d) non sia sottoposto a procedimento penale;
- e) inesistenza di condanne per reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del c.p. e l'inesistenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori e di procedimenti penali in corso per i medesimi reati. Il certificato penale sarà richiesto dalla Scuola ai sensi dall'art.15 della L.183/2011;
- f) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle forme di tutela contenute nell'art. 22 della L.104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti.

g) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 riferita alla data del 1° gennaio 2017.

Articolo 3 (Esclusioni)

Non possono partecipare alla procedura:

- h) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- i) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 , primo comma,
- j) lettera d del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
- k) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- l) i dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- m) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata della sanzione;
- n) coloro che hanno presentato istanze al di fuori di questo bando.
- o) Tutti i candidati sono ammessi nella graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.

Articolo 4 (Scadenza e modalità di presentazione)

Le domande di ammissione, redatte su carta libera e sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire all'I.I.S. "S.Calvino-G.B.Amico", via Salemi, 49 – 91100 Trapani, all'Ufficio del Protocollo **entro le ore 11.00 del 29 dicembre 2016**. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, (a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante) o pervenute alla casella di posta PEC: tpis028009@pec.istruzione.it.

Articolo 5 (Documenti a corredo)

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- modulo di domanda;
- dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, (esente da imposta di bollo art.37 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), corredata di idonea documentazione attestante il possesso dei titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali, validi per l'accesso alla classe di concorso A007 "Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria";
- copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;
- copia titoli.

Articolo 6 (Controlli)

L'Istituto effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

presentate. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000 , il rilascio di dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l'uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Articolo 7 (Valutazione dei titoli)

Il punteggio è attribuito come da TABELLA B (tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto della terza fascia) che si allega in copia.

Saranno oggetto di valutazione inoltre:

- a) Titoli professionali documentabili inerenti la disciplina d'insegnamento, specifiche competenze nell'impiego di strumenti relativi alle attività di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali;
- b) Qualificanti esperienze e competenze documentate maturate anche in contesti lavorativi diversi dall'insegnamento comprese le attività svolte presso istituti e enti di produzioni televisive e cinematografiche;
- c) Documentata esperienza nel campo della didattica laboratoriale, innovativa e digitale.

Articolo 8 (Formazione, approvazione, validità delle graduatorie)

Valutati i titoli, verrà redatta la graduatoria generale dei docenti secondo l'ordine dei punti complessivamente riportati concorrenti nella valutazione dei titoli.

La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente Scolastico ed è affissa all'albo dell'Istituto medesimo.

Dell'avviso di tale affissione è data ampia diffusione tramite l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Trapani e il sito d'istituto.

Articolo 9 (Individuazione degli aventi diritto e utilizzazione)

In base alla graduatoria redatta presso l'I.I.S. "S.Calvino-G.B.Amico", verrà individuato n. 1 docente. Previo colloquio personale, è rimessa la scelta del docente a cui conferire l'incarico a tempo determinato, per quanto citato in premessa.. Le prestazioni, proprie del profilo di docente della scuola secondaria di II grado consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente CCNL del 29/11/2007 e s.m.i.

Articolo 10 (Reclami e Ricorsi)

Avverso le graduatorie redatte dal Dirigente Scolastico, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento ed eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Articolo 11 (Trattamento dei dati personali)

Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "S.Calvino - G.B.Amico" di Trapani, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso,

informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.

I candidati godono dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Articolo 12
(Pubblicità)

Il bando è pubblicato sull'albo pretorio on line della scuola e sul sito web dell'Ufficio XI – Ambito Territoriale per la provincia di Trapani e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Margherita Ciotta

TABELLA B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA (ivi compreso l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media), VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO.

A) TITOLI DI STUDIO D'ACCESSO

1) Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio:

punti 12

più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110

più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode.

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statale o da Istituti musicali pareggiati, deve essere rapportata su base 110.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio superiore mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto A) né dei successivi punti della tabella di valutazione.

B) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI
(fino ad un massimo di 12 punti)

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti: punti 3 per ogni titolo

2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere, che danno titolo all'insegnamento nella scuola secondaria, di cui al D.M. n. 39/98, in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco): punti 6 per ogni titolo

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

3) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A): punti 3
per il superamento di un concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica

C) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
(fino ad un massimo di 22 punti)

Per i titoli compresi dal punto 3 al punto 8 è richiesta la presentazione di idonea certificazione in originale rilasciata dall'organismo competente

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi:

1) Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo punti 12
Si valuta un solo titolo

2) Diploma di specializzazione pluriennale; diploma di specializzazione sul sostegno punti 6
Si valuta un solo titolo, a parte quello relativo al sostegno.

3) Diploma di perfezionamento o Master universitario di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, nonché master universitari di pari natura in materia di sostegno e/o difficoltà di apprendimento ed in materia bibliotecaria punti 3

4) Attestato di corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, nonché attestati di pari natura in materia di sostegno e/o difficoltà di apprendimento ed in materia bibliotecaria punti 1

Nota 1) E' possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai precedenti punti 2, 3 e 4.

Nota 2) Per quanto attiene ai titoli coerenti con gli insegnamenti richiesti di cui ai punti 3 e 4, è possibile valutare fino ad un massimo di tre titoli complessivamente. E' altresì valutabile un solo titolo, sempre in relazione ai punti 3 e 4, per quanto al settore bibliotecario.

5) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A), per il diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di S. Cecilia, relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria punti 3

6) Certificazioni informatiche e digitali: fino ad un massimo di
punti 4
Si valuta solo il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore

ECDL

<u>Livello Core</u>	<u>punti 1</u>
<u>Livello Advanced</u>	<u>punti 2</u>
<u>Livello Specialised</u>	<u>punti 3</u>

MICROSOFT

<u>Livello MCAD o equivalente</u>	<u>punti 1</u>
<u>Livello MSCD o equivalente</u>	<u>punti 1</u>
<u>Livello MCDBA o equivalente</u>	<u>punti 1</u>
<u>EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)</u>	<u>punti 3</u>
<u>EIPASS (European Informatic Passport)</u>	<u>punti 2</u>
<u>MOUS (Microsoft Office User Specialist)</u>	<u>punti 2</u>
<u>IC3</u>	<u>punti 2</u>
<u>CISCO (Cisco System)</u>	<u>punti 2</u>
<u>PEKIT</u>	<u>punti 2</u>

TABLETS (Corso sull'uso didattico dei tablets)

<u>Livello base (almeno 100 ore)</u>	<u>punti 1</u>
<u>Livello intermedio</u>	<u>punti 1,5</u>
<u>Livello avanzato (almeno 200 ore)</u>	<u>punti 2</u>

LIM (Corso sull'uso didattico delle LIM)

<u>Livello base (minimo 100 ore)</u>	<u>punti 1,5</u>
<u>Livello intermedio (minimo 150 ore)</u>	<u>punti 1,5</u>
<u>Livello avanzato (minimo 200 ore)</u>	<u>punti 2</u>

7) Certificazioni linguistiche – Inglese – (5 abilità su 6)

<u>Livello QCER B2</u>	<u>punti 1</u>
<u>Livello QCER C1</u>	<u>punti 2</u>
<u>Livello QCER C2</u>	<u>punti 3</u>

(si valuta un solo titolo)

Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL di 1500 ore e 60 CFU punti 3

8) Metodi didattici differenziati (solo per la scuola primaria e dell'infanzia)

<u>Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico MONTESSORI</u>	<u>punti 3</u>
<u>Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico PIZZIGONI</u>	<u>punti 3</u>
<u>Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico AGAZZI</u>	<u>punti 3</u>

Si valuta un solo titolo

D) TITOLI DI SERVIZIO

1) Servizio specifico

a) Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:

Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali o centri di formazione professionale:

per ogni anno: punti 12

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2

(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

b) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella scuola media

per ogni anno: punti 12;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2

(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);

2) Servizio non specifico

a) Per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1):

per ogni anno: punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

b) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento nei Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati:

per ogni anno: punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

3) Altre attività di insegnamento

Per ogni altra attività d'insegnamento non curricolare o, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:

a) le scuole di cui ai punti 1 e 2;

b) i corsi di insegnamento nel settore dell'infanzia, primario, secondario e artistico;

c) gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;

d) gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;

e) le Accademie;

f) i Conservatori;

g) i corsi presso amministrazioni statali;

h) i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati.

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50

(fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico);

E) TITOLI ARTISTICI

(limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media)

(fino ad un massimo di 66 punti)

- a) Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi)
per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria da punti 1 a punti 2
per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1
- b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare da punti 1 a punti 6
- c) Primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito) da punti 1 a punti 3
- d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6) da punti 1 a punti 3
- e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6) da punti 0,5 a punti 1
- f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi:
- allo strumento cui si riferisce la graduatoria da punti 1 a punti 2
- per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1
- g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo) da punti 0,2 a punti 1

NOTE AL PUNTO D)

Titoli di Servizio

1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

1bis) Il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, a partire dall'anno scolastico 2008/09. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall'Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali.

2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri nonché in scuole di Paesi dell'Unione Europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e i servizi svolti nelle scuole italiane è definita dalla medesima Commissione regionale, istituita per la valutazione degli analoghi servizi, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. I relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.

3) Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2.

4) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.

6) Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2.

7) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia.

8) Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

9) Il servizio prestato in qualità di lettore nelle Università dei Paesi appartenenti all'U.E. e il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali altre attività di insegnamento di cui al punto 3.

10) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.

11) Il servizio svolto in attività di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio specifico, di cui al punto 1, per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2, per le altre graduatorie.

12) Il servizio svolto in attività di sostegno con il possesso del prescritto titolo di studio, è valutabile anche se reso senza il possesso del relativo titolo di specializzazione, ovvero, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento.

13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio – nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come altre attività di insegnamento, di cui al punto 3.

14) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come specifico nella corrispondente graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto 1 è valutato come servizio non specifico nella graduatoria di istitutore.

15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.

16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.

17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di cui al punto 2.

18) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi che, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può, comunque, eccedere i 12 punti.

19) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali o nei centri di formazione professionale per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.

I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3.

20) La valutazione dei titoli professionali è effettuata dalla Commissione regionale di cui alla C.M. n. 110 del 14 giugno 2001.

**Nota al punto E)
Titoli Artistici**

I titoli artistici debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza dalla specifica Commissione costituita ai sensi dell'art. 5. del presente Regolamento.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

Vengono valutati anche i titoli artistici conseguiti prima del titolo di accesso.